

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Redatta ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Data emissione:	Redatta da MCT SERVICE	Approvato da:
15.12.2023		Confidi Confcommercio Puglia scpa

Sommario

- 1. PREMESSA**
- 2. OBIETTIVI**
- 3. CONTESTO NORMATIVO**
- 4. AMBITO OGGETTIVO**
- 5. I CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE**
- 6. AMBITO SOGGETTIVO**
- 7. SOGGETTO PREPOSTO ALLA GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE.**
- 8. CANALI DI SEGNALAZIONE**
 - a. L'INCONTRO DIRETTO**
- 9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**
- 10. IL SISTEMA DI PROTEZIONE**
- 11. TUTELA DELLA RISERVATEZZA**
- 12. TUTELA DEL SEGNALATO**
- 13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE**
- 14. SANZIONI**
- 15. AGGIORNAMENTO**
- 16. SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITÀ**

1. PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

La nuova disciplina è finalizzata a creare uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e le violazioni di legge, sia nel settore pubblico che privato.

Al fine di garantire l’efficacia di questo presidio di legalità ed incentivarne l’utilizzo, si è inteso in ambito legislativo rafforzare le misure di protezione, da ogni possibile ritorsione, dei soggetti che effettuano le segnalazioni estendendole a chiunque sia coinvolto (in qualità di facilitatore, collega del segnalante o semplicemente persona menzionata) nella segnalazione, garantendo la previsione di sistemi che consentano di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti.

Le principali novità previste nella nuova disciplina, sono di seguito elencate:

- ampliamento dell’ambito oggettivo (tipologia di illeciti segnalabili);
- ampliamento dell’ambito soggettivo (soggetti meritevoli di protezione);
- disciplina di tre diversi canali di segnalazione: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un **soggetto esterno** con competenze specifiche); esterno (gestito da ANAC e subordinato rispetto al canale interno); divulgazione pubblica (ove ne ricorrano le condizioni, tramite stampa o social media);
- la previsione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale e sempre con adeguate garanzie in termini di misure di sicurezza a protezione della riservatezza delle comunicazioni.
 - la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza;
- la previsione di una valutazione preventiva di impatto DPIA; l’obbligo dell’Ente di adottare tutte le misure tecniche (cifatura) e organizzative (informativa sul trattamento, autorizzazione e istruzione del personale, stipula di accordi ex art. 28 Reg. Ue sul trattamento con i fornitori) previste dalla normativa vigente, nazionale (D. lgs 196/2003; 101/18; n. 24/2023) ed europea (Reg. UE 2016/679) al fine di regolamentare il trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- l’ampliamento della casistica inclusa nelle “ritorsioni” ed il rafforzamento delle relative misure di protezione, offerte sia da ANAC che dall’autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l’introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti, con coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l’introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Tanto premesso, l’azienda Confidi Confcommercio Puglia scpa (di seguito indicata come “ente”), nello spirito di dare concreta attuazione alla normativa in oggetto, informate le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, ha predisposto un cd. “canale interno” esternalizzato - costituito da un team (WOT-di seguito

indicato come “soggetto preposto”), idoneo a garantire la riservatezza e la tutela del segnalante (e degli altri soggetti eventualmente coinvolti), al quale ha affidato la gestione del canale interno di segnalazione, giacché in possesso dei requisiti di imparzialità, autonomia e indipendenza, nonché istruito e formato.

2. OBIETTIVI

La presente “Procedura generale per la gestione delle segnalazioni” ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni trasmesse da parte dei segnalanti, al fine di denunciare fenomeni illeciti e comportamenti irregolari, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme nazionali ed europee.

3. CONTESTO NORMATIVO

- ✓ D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- ✓ D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o integrazioni ad opera del D.Lgs. 101/2018;
- ✓ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ✓ D. Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti (ove adottato);
- ✓ “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, emanate da ANAC in forza dell’art. 10 D. lgs. 24/23, emanate da ANAC in forza dell’art. 10 D. lgs. 24/23 con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

4. AMBITO OGGETTIVO

La segnalazione può essere effettuata ove il segnalante (whistleblower) abbia la consapevolezza, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di comportamenti posti in essere in violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico, di cui sia venuto a **conoscenza nel “contesto lavorativo”**. Tale ultima locuzione va intesa in senso ampio, giacché si ritiene sufficiente l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'ente, che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate. Possono, quindi, essere segnalate notizie acquisite in occasione dello svolgimento di mansioni lavorative.

Possono essere oggetto di segnalazione anche eventuali condotte volte ad occultare le violazioni.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche indici sintomatici di irregolarità, anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dalla legge.

Le segnalazioni devono essere fatte in **buona fede**, responsabilmente, **per il fine di interesse al bene comune o interesse generale**.

COSA SI PUO' SEGNALARE

La segnalazione può avere ad oggetto due tipologie di violazioni:

Violazioni normativa nazionale	Violazioni normativa europea
<ul style="list-style-type: none"> . Illeciti amministrativi . Illeciti civili . Illeciti penali (a prescindere dalla rilevanza a fini del d.lgs. 231/2001) . Illeciti contabili . Ove sia adottato un Modello 231: Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/01 o del Codice Etico della Società (ove adottato). 	<ul style="list-style-type: none"> . Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; . tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. . Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad esempio le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione). . Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato). . Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione (es. atti che ledono il principio di libera concorrenza)

COSA NON SI PUO' SEGNALARE

- le notizie palesemente **prive di fondamento**, le informazioni che sono già **di dominio pubblico**, nonché di informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (cd. **“voci di corridoio”** o **“sentito dire”**).

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti **vertenze di lavoro e fasi precontenziose**, discriminazioni tra colleghi, **conflitti interpersonali** tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato;
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicate nella parte II dell'allegato al decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto (sono escluse ad esempio le segnalazioni regolate dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere circostanziate, includendo tutti gli elementi utili al soggetto preposto alla gestione per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza. A tal fine i segnalanti devono fornire i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (il c.d. segnalato).
- A meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
 - la dichiarazione di insussistenza di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione e la propria buona fede;
- ogni informazione o prova (allegando i relativi documenti) che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- laddove la segnalazione non sia anonima, i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, qualifica, etc.). Questi ultimi sono assistiti da specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative volte a garantire l'assoluta riservatezza sull'identità del segnalante.

Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il soggetto preposto può chiedere **elementi integrativi** al segnalante ai dati di contatto indicati o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto, oppure tramite il portale, ove implementato.

Si precisa che le **segnalazioni anonime** sono ammesse se sufficientemente circostanziate e sono trattate alla stregua di quelle “nominative”. In tal caso, le misure di protezione per le ritorsioni saranno applicabili solo

se la persona segnalante viene successivamente identificata.

Le segnalazioni non devono contenere dati personali eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non andranno inseriti dati particolari, né dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, e gli stessi non risultassero necessari per il perseguimento delle suddette finalità, il soggetto preposto provvederà a distruggerli o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora la segnalazione non rientri nella presente procedura, secondo la definizione dell’ambito oggettivo appena descritto, il soggetto preposto provvederà ad inoltrarla all’area aziendale/organo competente e/o alle Autorità competenti, come di seguito precisato. Tali segnalazioni sono, in ogni caso, considerate “protette”. Ciò significa che l’organismo preposto non rivela l’identità o i dati personali di chiunque abbia trasmesso tale segnalazione senza averne ottenuto previamente l’esplicito consenso – sempre che la sua divulgazione non sia imposta dalla legge, da indagini o successivi procedimenti giudiziari.

In tutti i casi sopra indicati di comunicazione, l’ente Titolare garantisce che verranno sempre adottate le opportune misure atte ad evitare una non necessaria circolazione delle informazioni, al fine di garantire la riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in oggetto.

6. AMBITO SOGGETTIVO

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo dell’Ente, in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti;
- stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, inclusi assegnisti di ricerca e dottorandi;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

7. SOGGETTO PREPOSTO ALLA GESTIONE DEL CANALE

Al fine di rafforzare le garanzie di autonomia e indipendenza previste dalla normativa in oggetto, l’ente ha affidato la gestione del proprio canale interno di segnalazione a un soggetto esterno, denominato W.O.T.

Confidi Confcommercio Puglia scpa
WOT -Whistleblowing Outsourcing Team-
Studio Legale Pagliara - MCT Service

(Whistleblowing Outsourcing Team), costituito dalla MCT Service con il supporto dello studio legale Pagliara.

Tale soggetto, preposto alla gestione del canale di segnalazione interno, in qualità di “Destinatario della Segnalazione”:

- è autonomo e indipendente;
- garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta;
- rispetta gli obblighi di riservatezza, specie sull’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti (facilitatore, familiari, colleghi di lavoro, testimoni, ecc...);
- gestisce la segnalazione (valuta l’ammissibilità e svolge l’istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate); gestisce le interlocuzioni con il segnalante (avvisi di ricevimento e chiusura della segnalazione e scambi di informazioni);
- comunica l’esito al segnalante (dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata).
- Assicura che venga data adeguata pubblicità alla presente procedura, nonché sugli altri canali (canale esterno, divulgazione pubblica, denuncia) previsti dal D.lgs 24/2023, con particolare riguardo ai presupposti per accedervi ai soggetti competenti e alle procedure.
- Qualora la segnalazione sia presentata ad un **soggetto diverso** da quello individuato e autorizzato dall’ente, quest’ultimo procederà a trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

8. I VARI CANALI DI SEGNALAZIONE

Il soggetto “segnalante”, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni precedentemente indicate, ha la possibilità di effettuare una segnalazione, scritta o orale, utilizzando i canali interni di seguito riportati, che comportano distinte modalità di segnalazione:

1) **in forma scritta, con canale e tecniche tradizionali.**

La posta elettronica ordinaria e la PEC non sono stati ritenuti strumenti adeguati a garantire la riservatezza. Pertanto, la segnalazione in forma scritta potrà avvenire in formato cartaceo.

Al fine di protocollazione riservata della segnalazione, a cura del soggetto preposto alla gestione del canale interno di segnalazione, è necessario che la segnalazione venga preliminarmente inserita in **due buste chiuse**:

- la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe le suddette due buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta chiusa**, che rechi all’esterno la dicitura “**riservata Whistleblowing**”, indirizzata a MCT Service (WOT), quale soggetto preposto alla gestione del canale interno di segnalazione.

La segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del su indicato soggetto preposto alla gestione.

La consegna dovrà avvenire a mani del soggetto preposto o di un componente del WOT, previo appuntamento telefonico, da effettuarsi tramite richiesta inviata a mezzo SMS sul seguente numero di tel. cell. 339 6510565; qualora si voglia rimanere anonimi può essere spedita al seguente indirizzo: MCT Service (WOT), 71036 Lucera, Viale Scarano n. 27, indicando sulla busta la suddetta dicitura “**riservata Whistleblowing**”.

2) **In forma orale, tramite un incontro diretto con il soggetto preposto.**

Avverrà con modalità tali (scelta degli ambienti e orari dell’incontro) da garantire la riservatezza del segnalante ai sensi della normativa vigente.

L'INCONTRO DIRETTO

Nel caso in cui il segnalante preferisca incontrare personalmente il soggetto preposto, e i componenti di supporto del WOT, potrà richiedere di fissare un incontro, tramite richiesta inoltrabile con SMS al seguente numero di tel. cell. 339 6510565.

L'incontro avrà luogo in presenza fisica, nel giorno e nell'orario concordati, presso la sede operativa del soggetto preposto alla gestione del canale interno di segnalazione, sita in 71036 Lucera (FG), viale Scarano n. 27 (sub locale seminterrato).

A tal fine saranno disponibili, al fine di garantire la riservatezza del segnalante, i seguenti giorni non festivi ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 19,30 alle ore 20.30; il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00, durante i quali sono precluse altre attività.

La richiesta di appuntamento potrà altresì essere inoltrata al seguente indirizzo pec: totaromc@pec.it, avendo cura di inserire nell'oggetto la locuzione "richiesta appuntamento WHISTLEBLOWING -"nome società". Nel corpo della richiesta, invece, si suggerisce di inserire soltanto l'indicazione relativa alla richiesta di incontro diretto per segnalazione whistleblowing, evitando di anticipare elementi della segnalazione. Ciò al fine di preservare la riservatezza delle comunicazioni.

In tal caso il soggetto preposto fisserà l'incontro, di concerto con il segnalante, in un tempo ragionevole.

Al momento dell'incontro, l'organo preposto, previo rilascio dell'informativa sul trattamento dei dati personali e/o delle informazioni necessarie a reperire il testo completo di tale informativa, al fine di garantire la tracciabilità della segnalazione orale e lo stesso livello di protezione assicurato alle segnalazioni scritte, procede a registrare la segnalazione, registrando sulla stessa tutti gli avanzamenti dell'attività istruttoria; raccoglie, se del caso, i consensi previsti dalla normativa di settore e redige un verbale finale che verrà sottoscritto dal segnalante.

9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

8.1. PROCEDURA DI GESTIONE

Le segnalazioni ricevute dal soggetto incaricato della gestione sono soggette al seguente *iter* istruttorio.

Le segnalazioni la cui genericità non consenta neppure di avviare una verifica, indirizzandola verso prospettive concrete, non saranno prese in considerazione e andranno archiviate.

Le segnalazioni e i relativi documenti a supporto saranno oggetto di **analisi preliminare** da parte del soggetto preposto od organo gestorio, al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili e sufficienti a valutare l'astratta fondatezza della segnalazione, per avviare gli ulteriori approfondimenti.

Effettuata tale analisi, qualora, l'organo gestorio preposto verifichi che il fatto riportato non ha impatto ai fini del D.Lgs. 24/23, ma, tuttavia, può essere rilevante per l'Azienda ad altri fini diversi, procederà ad inoltrarla tempestivamente all'organo/organismo competente, dandone notizia al segnalante.

Nel caso, invece, in cui l'Organo preposto ritenga sussistente un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, si passerà ad **un'indagine approfondita** sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di **appurarne la fondatezza**. Nello svolgimento della suddetta analisi, il soggetto preposto potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto di altre funzioni

aziendali per quanto di competenza e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante mediante i dati di contatto o anche di persona, avendo sempre cura di preservare la riservatezza sull'identità del segnalante.

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. In tal caso, l'Organo preposto provvederà ad informare il segnalante della conclusione e degli esiti dell'indagine svolta.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli **approfondimenti specifici**.

Il soggetto preposto provvederà a:

- avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società;
- alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione degli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti. Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente oggetto di segnalazione; concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

In ogni caso, all'esito della fase istruttoria, il soggetto preposto provvederà ad informare il segnalante dell'esito della segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine, né ledano i diritti della persona coinvolta (es. comunicazione di archiviazione, rinvio autorità competente per ulteriori indagini, avvio inchiesta interna ecc...).

8.2. TEMPISTICHE

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto preposto:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- fornisce riscontro tempestivo alle eventuali richieste inoltrate dal segnalante attraverso i canali di segnalazione;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

10. IL SISTEMA DI PROTEZIONE

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si articola sui seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone

menzionate nella segnalazione;

2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Tali misure sono estese, oltre al segnalante, ai seguenti soggetti:

- ✓ al **facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata). A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale;
- ✓ alle **persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante**, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ ai **colleghi di lavoro** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa;
- ✓ agli **enti di proprietà della persona segnalante** o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, del codice civile.

11.TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'ente garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge. A tal fine i dati personali identificativi del segnalante non sono direttamente visualizzabili nella segnalazione e sono conservati in modo da essere visibili esclusivamente all'organo preposto alla gestione della segnalazione. La società adotta tutte le garanzie e le misure tecniche ed organizzative previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espresso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie. Tra queste misure è incluso l'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità, in base al d.lgs. 24/2023, deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in **buona fede**, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante.

La tutela del segnalante **non è**, invece, garantita nel caso di segnalazioni effettuate con **dolo o colpa grave** o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'ente, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove si riuscisse a risalire allo stesso nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'ente, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

L'ente potrà, inoltre, intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

In caso di **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; l'identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto laddove:

- la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; e
- vi sia il consenso del segnalante.

In tal caso la Società avrà cura di comunicare, sempre previamente, in forma scritta al segnalante le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

12. TUTELA DEL SEGNALATO

L'ente garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Non si potrà quindi sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Qualora il soggetto addetto alla gestione della segnalazione, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE

I dati personali del segnalante e degli altri soggetti meritevoli di protezione (es. facilitatore, persone menzionate, segnalati, ecc.) e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria dall'organismo preposto, sono trattati in conformità alla policy di protezione dei dati personali adottata dall'ente, nel rispetto dei principi

di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), ed in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa vigente.

L'ente, in qualità di Titolare del trattamento, ha effettuato una Valutazione preventiva di Impatto del proprio sistema di gestione delle segnalazioni che può essere consultata su richiesta da inoltrare al soggetto incaricato della gestione.

L'ente ha, quindi, adottato idonee misure tecniche ed organizzative di protezione dei dati che vengono sottoposti periodicamente a verifica. In particolare:

- l'ente ha adottato misure organizzative quali: l'autorizzazione, istruzioni e formazione del personale autorizzato ad accedere ai dati personali in oggetto; la formalizzazione di accordi ex art. 28 GDPR con i fornitori che operano in qualità di responsabili del trattamento; somministrazione dell'informativa sul trattamento ex art. 13 GDPR agli interessati; aggiornamento del Registro dei trattamenti; DPIA.

Il soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione ricevuta. I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi **5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Al termine di detto periodo i dati sono cancellati oppure anonimizzati in modo irreversibile e conservati ai soli fini statistici.

14. SANZIONI

La violazione dei principi fissati nella presente procedura viene perseguita, con tempestività ed immediatezza.

L'ente si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante, solo in caso di abuso dello strumento "Wistleblowing", ad esempio in ipotesi di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello **Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970)** e dei singoli Contratti Collettivi Nazionali, fatta salva la possibilità di far valere ulteriori diritti e interessi nelle sedi legali opportune.

15. AGGIORNAMENTO

La presente Procedura sarà oggetto di revisione periodica, per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento e alle linee guida ANAC, nonché in funzione delle operatività e delle esperienze pratiche conseguite.

16. SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Ente, con il supporto del WOT incaricato della gestione, potrà intraprendere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della presente procedura e degli altri canali di segnalazione previsti dal D.lgs 24/23 (canale esterno, divulgazione pubblica, denuncia), tramite iniziative divulgate rivolte a tutti i potenziali segnalanti, allo scopo di comunicare le finalità dell'istituto del Whistleblowing e le modalità per il suo corretto utilizzo; sui relativi diritti e obblighi; sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo.